# Area payroll

# Esonero contributi autonomi: differenza da versare entro il 13 dicembre, anche con rateizzazione

Nel messaggio n. 4293 del 2021, l’INPS specifica le modalità e i termini dei versamenti che i lavoratori autonomi interessati dall’esonero contributivo Covid-19 devono effettuare in riferimento alla differenza tra la contribuzione dovuta e l’esonero riconosciuto dall’Istituto. Il pagamento dovrà essere effettuato, a mezzo F24, entro il 13 dicembre 2021, salvo applicazione di sanzioni ed interessi. In caso di opzione per il pagamento rateale, il DURC sarà rilasciato soltanto dopo il pagamento della prima delle rate accordate.

L’INPS, con il messaggio n. 4293 del 2 dicembre 2021, fornisce indicazioni utili alla gestione dell’esonero contributivo concesso ai lavoratori autonomi per via dell’emergenza **Covid-19**. In caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, la quota eccedente l’esonero autorizzato e le contribuzioni escluse dall’esonero medesimo dovranno essere versate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’INPS, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di **posta elettronica certificata** presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.

Per le aziende che non avevano aggiornato la propria posizione anagrafica con l’indicazione della casella di posta elettronica certificata la comunicazione, con l’invito ad accedere al “**Portale delle agevolazioni**” per verificare l’importo autorizzato, è stata inviata a mezzo posta elettronica agli indirizzi di posta certificata/non certificata inseriti dalle aziende/intermediari nella domanda.

## **Versamento nei termini e tardivo**

Il pagamento deve avvenire entro l’11 dicembre 2021 che però cade di sabato: di conseguenza la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021.

In caso di domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le **sanzioni civili** per omissione. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà l’applicazione, oltre alle predette sanzioni, degli interessi di dilazione.

## **Regolarità contributiva**

L’Istituto specifica che, i fini della verifica della regolarità contributiva, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate.

*A cura della Redazione*